



Comune di Rimasco

PROVINCIA DI VC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.26

OGGETTO:

Approvazione del Patto di Integrità in esecuzione al P.T.P.C. aggiornamento 2015 e in coerenza al Ciclo delle Performance

L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di novembre alle ore nove e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TOGNOTTI GIANNI - Sindaco	Si
2. BAZZANA ENZO - Vice Sindaco	Si
3. MOGNETTI SILVANO - Assessore	Si
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. TOGNOTTI GIANNI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione del Patto di Integrità in esecuzione al P.T.P.C. aggiornamento 2015 e in coerenza al Ciclo delle Performance

Il Segretario, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto deliberativo:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente D.G.C. n. 4, in data 31 gennaio 2015 con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – anni 2015/2017 mediante inserimento della sezione intitolata "Altre iniziative", la quale prevede, il seguente paragrafo:

5.5. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti e disciplina del principio di rotazione nelle procedure negoziate nonché modalità per la presentazione delle offerte

Il patto di integrità rappresenta un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".

Il Comune ha già elaborato il Patto di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti e nel corso dell'anno 2015 verrà sottoposto all'approvazione approvata formale dalla Giunta secondo la proposta che verrà fatta dal Segretario Generale, di concerto ai Dirigenti dell'ente.

[...];

Letto l'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 il quale prevede che *le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;*

Dato atto che Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato gli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che riguardano – rispettivamente – i requisiti di ordine generale occorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici e i documenti e le informazioni complementari nonché la tassatività delle cause di esclusione (cd. "soccorso istruttorio").

Per effetto di tale novella legislativa, è stato inserito nell'art. 38 del Codice, il nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale «la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria;

Vista la determinazione n. 1, in data 8 gennaio 2015, “**Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163**” con la quale l’ANAC dispone quanto segue:

Con riferimento ai protocolli di legalità [...] è stato ritenuto legittimo prescrivere, a pena di esclusione, l'accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra le quali l'accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Ciò in quanto tali strumenti sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico. Appare evidente che gli strumenti in parola non attengono ad elementi dell'offerta e, pertanto, in linea generale, eventuali carenze in ordine alla dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità, devono ora ritenersi sanabili.

Dato atto, per quanto sopra esposto, che alla luce dell’entrata in vigore del soccorso istruttorio, la mancanza del patto di integrità, tra i documenti di gara, non rappresenta più una causa di esclusione;

Dato atto, infine, che gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel P.T.P.C. sono stati inseriti nell’ambito del c.d. Ciclo delle Performances come previsto dal P.N.A. 2013 nonché dal suo aggiornamento 2015 approvato dall’ANAC con deliberazione n. 12, in data 28 ottobre 2015, laddove dispone:

Particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della performance o documento analogo, sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Ciò agevola l'individuazione di misure ben definite in termini di obiettivi, le rende più efficaci e verificabili e conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa;

Visto, ora, lo schema del Patto di Integrità, già in uso presso il Comune di Rimasco, e ritenuto meritevole di approvazione formale, in esecuzione a quanto previsto nel vigente P.T.P.C. e dato atto che ne viene proposta l’adozione per tutte le procedure aperte con esclusione degli acquisti in economia sino alla soglia di € 40.000 poiché il contesto sociale in cui opera l’Amministrazione comunale non è, allo stato e per quanto noto, connotato da situazioni di grave allarme in merito alla presenza di fenomeni corruttivi;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1; di approvare formalmente lo schema del Patto di Integrità già in uso presso il Comune di Rimasco, in esecuzione al P.T.P.C. aggiornamento 2015 nonché in coerenza al Ciclo delle Performances dando atto che il medesimo dovrà essere adottato in tutte le procedure aperte con esclusione degli acquisti in economia sino alla soglia di € 40.000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Visto l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Mollia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 25 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/02/2016 al 16/02/2016 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rimasco, li 01/02/2016

IL MESSO COMUNALE
Conti M. Sofia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA